

IL SEGRETARIO COMUNALE
E. CO. LAIEZZI Mariella

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI.

Articolo 1



OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, esercitata in forma individuale od in forma societaria di persone o di cooperative, o in altra qualsiasi forma di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970 n. 1142.

Il barbiere esercita solo per uomo.

Il parrucchiere per uomo e donna può esercitare in rapporto sia all'uomo che alla donna. L'autorizzazione comunale rilasciata per tale tipologia, anche se con specificazione di un solo sesso, deve comunque ritenersi comprensiva anche dell'altro.

Per attività o mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere si intendono quelle attività di truccatrice, visagista, estetista, depilatore, manicure, pedicure, massaggiatore facciale ed estetico ed ogni altra attività inerente all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume con esclusione di ogni procedimento sul corpo che implichi prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario per le quali occorre l'autorizzazione prevista dagli artt. 193 e 194 del T.U.LL.SS.

Articolo 2

FORME DI ESERCIZIO E DIVIETI

Gli esercizi possono essere autorizzati presso l'abitazione dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti contemplati all'art. 3.

E' vietato l'esercizio di tali attività in forma ambulante.

Le attività o mestieri affini a quelle di barbiere e parrucchiere elencate al precedente articolo 1, se compatibili fra di loro possono essere esercitate congiuntamente negli stessi locali, fermo restando il rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari.

Presso gli esercizi di barbiere o di parrucchiere può essere concesso di svolgere anche l'attività di manicure purché tale attività sia scritta nell'autorizzazione e sia svolta da personale in possesso dei requisiti igienici e professionali richiesti.

L'attività di estetista deve essere esercitata nel rispetto della legge 04/1/1992, n. 1.

E' vietata qualsiasi attivita' disciplinata dal presente Regolamento, svolta anche sotto forma di dimostrazione di prodotti o raccolta di ordine o vendita, esplicita in esercizi che non siano in possesso di regolare autorizzazione di cui al successivo art. 3.

Articolo 3

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Per esercitare una delle attivita' di cui all'art. 1 occorre l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'art. 6 del presente regolamento e autorizzazione sanitaria circa l'igiene dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici usati.

L'autorizzazione dovra' essere esposta nell'esercizio.

Articolo 4

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di autorizzazione va presentata al Sindaco su carta legale e deve contenere:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda e' firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui e' affidata la direzione dell'impresa;
- 2) precisa ubicazione del locale d'esercizio;
- 3) planimetria su scala 1:100 dei locali, con l'indicazione della relativa destinazione d'uso, in triplice copia;
- 4) l'indicazione se l'attivita' viene esercitata presso l'abitazione del titolare.

Alla domanda va allegato:

- a) certificato della Commissione provinciale per l'artigianato attestante la qualifica professionale;
- b) certificato sanitario personale;
- c) certificato cumulativo di residenza e stato famiglia.

Prima del rilascio dell'autorizzazione, dopo che la commissione si sara' espressa, il richiedente dovra' presentare il certificato dell'Autorita' sanitaria attestante l'idoneita' igienico-sanitaria dei locali.

E' fatto obbligo a corredo della pratica, di presentare, non appena ottenuta, la certificazione di

iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Articolo 5

ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- 1) al compimento della maggior età del richiedente;
- 2) all'accertamento della qualificazione professionale;
- 3) al possesso da parte della impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base di certificato esibito, già iscritta in un Albo delle imprese artigiane;
- 4) alla regolare costituzione della società;
- 5) ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività, al possesso dell'apposito libretto di idoneità sanitaria, accertati dall'autorità sanitaria;
- 6) all'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità se i locali non sono sistemati al piano terreno, risultante da attestazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale.
- 7) alla verifica della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 20.

Articolo 6

COMMISSIONE COMUNALE

È istituita nel Comune una Commissione consultiva così composta:

- 1) Sindaco o suo delegato - Presidente
- 2) tre rappresentanti della categoria artigianale
- 3) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
- 4) il responsabile del servizio di Igiene Pubblica o suo delegato
- 5) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale.
- 6) dal vigile urbano comunale.

La Commissione dura in carica cinque anni ed è prorogata fino all'entrata in funzione della nuova Commissione.

Spetta alla commissione esprimere i pareri sulle nuove domande di esercizio e comunque di presentare proposte di modifiche al regolamento e fornire direttive interessanti la categoria.

Pareri e proposte della Commissione non sono

vincolanti.

I suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 7

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL' ART. 6

L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno 8 giorni prima di ciascuna riunione.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni della commissione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario della commissione è il Segretario comunale o un dipendente del Comune designato dal Sindaco.

Articolo 8

CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

Tutti gli esercizi di attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini dovranno possedere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) locali areati, puliti, decorosi;
- b) pavimento continuo, senza intercapeдини, che consenta una pulizia ben visibile e una disinfezione periodica;
- c) pareti, sino all'altezza minima di mt. 2, rivestite da materiale impermeabile lavabile;
- d) lavabo con acqua corrente, calda e fredda, almeno uno;
- e) porta d'accesso a vetrata luminosa, munita di tendine idonee alla protezione dalle mosche;
- f) recipiente a chiusura automatica, conservato in luogo appartato, per i rifiuti;
- g) sedili poltroncine con poggiatesta con carta ed asciugamani da cambiarsi per ogni cliente;
- h) la superficie minima dei locali adibiti all'attività di barbiere, di parrucchiere di estetista, e di mq. 20 per ciascuna attività.

Sono esclusi dalla superficie minima i locali adibiti ai servizi (WC, locale per deposito materiale, spogliatoi, ecc.)

- i) l'attività sia munita di un locale per il deposito del materiale che viene utilizzato per espletare questo tipo di lavoro.

Il locale dovrà essere ben areato, separato dai locali dove si svolge l'attività e non dovrà esservi la presenza di fiamme libere o resistenze elettriche per il riscaldamento poiché il materiale usato nell'esercizio dell'attività in oggetto, può provocare esalazioni dannose alla salute degli addetti oltre a presentare la possibilità che si formino esalazioni di gas, infiammabili.

Articolo 9

CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

Per tutte le persone adibite all'esercizio di barbiere, di parrucchiere e mestieri affini valgono le disposizioni contemplate negli artt. 262, sostituito con l'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 e 264 del vigente T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, con obbligo di accertamento di idoneità sanitaria e assenza di malattie infettive o contagiose.

Dette persone sono tenute a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e comunque almeno una volta all'anno, nonché a tutte le eventuali misure profilattiche nei modi e nei termini stabiliti dall'Autorità Sanitaria.

L'esito delle visite, tanto della prima quanto di quelle annuali, dovranno essere trascritte sul libretto sanitario.

Articolo 10

CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere e di parrucchiere e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Autorità Sanitaria per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 11

TENUTA DEI LOCALI, ATTREZZI ED INDUMENTI

Per quanto concerne la tenuta dei locali, degli attrezzi e degli indumenti personali, dovranno essere osservate le più scrupolose norme igieniche.

Per ogni cliente va usata biancheria di bucato di primo impiego.

Tosatrici, rasoi, pettini e spazzole accuratamente

puliti e disinfettati. Dopo l'uso del pettine e delle spazzole, si provvederà a ripulirli dei peli o capelli rimasti attaccati.

E' vietato servirsi di piumino per cospargere la cipria; questa sarà applicata con polverizzatore a secco e con cotone idrofilo che dovrà essere eliminato dopo l'uso.

Al fine di effettuare una prevenzione nei riguardi di alcune malattie infettive quali l'Epatite B e l'A.I.D.S. bisogna che si osservino le seguenti norme igieniche:

- usare quanto possibile strumenti a perdere (rasoi, ecc.);
- disinfettare dopo ogni uso lo strumento con disinfettanti quali l'amuchina al 10% immergendolo per almeno 15' o una base dell'ammonio quaternario (Bactofen verde, Bialcool etc.) immergendolo per almeno 15', meglio, se possibile, attuare la sterilizzazione con metodologie adeguate (sterilizzatori a raggi ultravioletti, ebollizione, stufe a calore, etc.);
- nel caso di fuoriuscita di sangue o contaminazione di oggetti o ambienti con sangue, si raccomanda sempre la disinfezione;
- nell'attuazione di operazioni a rischio di fuoriuscita di sangue considerare il sangue di ogni cliente potenzialmente infetto ed utilizzare, soprattutto in presenza di escoriazioni o ferite della cute delle mani, guanti, camici e possibilmente mascherine per evitare contatti con le mucose della bocca, fare inoltre attenzione ai contatti con la mucosa degli occhi.

Il personale addetto dovrà utilizzare durante l'attività lavorativa un camice adeguato di colore con tonalità chiare.

Articolo 12

USO DEI GUANTI PER TRATTAMENTI SPECIALI

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici od altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il sei per cento.

Articolo 13

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Per esigenze profilattiche e di igiene che si evidenziassero occasionalmente, l'Ufficio di Igiene Pubblica potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo ed ad osservare le vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i

locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature destinate allo scopo.

Articolo 14

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE.

Fermo restando il divieto delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, le stesse possono essere autorizzate presso Ospedali, Case di Cura, Case di Ricovero, Istituti Assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi ai requisiti richiesti dal presente Regolamento e per quanto riguarda quelli igienico-sanitari, osservi le prescrizioni dettate dagli artt. 9-10-12-13 e sia in possesso dell'autorizzazione.

E' obbligatorio pure che l'esercente, presso detti enti, abbia a disposizione almeno un locale costantemente pulito ed areato con pavimenti ricoperti da piastrelle impermeabili e lavabili, ovvero da marmo e con pareti sino all'altezza di mt. 2 ricoperte di adeguato materiale lavabile e solidamente applicato, con esclusione della tappezzeria di carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico.

Articolo 15

REQUISITI IGIENICI PER ATTIVITA' SVOLTE SU MALATI

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiante e quindi previo parere dell'Ufficio di Igiene Pubblica, purché, svolte da personale qualificato, di servizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno della malattia infettiva può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere conservati in apposita custodia costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Articolo 16

RINNOVO PERIODICO DELLA CERTIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA.

I titolari delle attività oggetto del presente Regolamento sono tenuti ad ottenere, ogni tre anni, certificazione dei requisiti igienici dei locali.

A tale scopo, l'ufficio competente provvederà a segnalare al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, alle varie scadenze, le autorizzazioni per le quali risulta necessaria la visita di accertamento della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari.

Il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica, previo controllo, confermerà tale sussistenza o, al contrario, indicherà le prescrizioni da attuarsi per ridare ai locali tali requisiti.

In quest'ultima ipotesi, il responsabile del servizio di Igiene Pubblica indicherà anche il periodo massimo entro il quale detti adempimenti dovranno essere operati.

L'inosservanza delle prescrizioni citate comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

Articolo 17

TERMINE PER SISTEMAZIONE LOCALI GIÀ ADIBITI AD ESERCIZIO

Qualora il locale adibito all'esercizio di barbiere o parrucchiere per uomo e donna o mestieri affini, non risponda ai requisiti igienico-sanitari, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture stabilite dal Servizio di Igiene Pubblica, sistemato convenientemente, onde si adegui in tutto quanto è possibile alle nuove norme, il Sindaco assegnerà alla ditta un congruo termine che non potrà essere superiore ad un anno, salvo i casi eccezionali nei quali la mole de lavori richieda un periodo più lungo per completare l'adeguamento.

Articolo 18

OBBLIGO TRASFERIMENTO ESERCIZIO IN LOCALI IDONEI - TERMINE

Qualora il locale precedentemente adibito ad esercizio sia riconosciuto trovarsi in condizioni tali da non poter essere suscettibile di una sistemazione in ordine ai requisiti igienico-sanitari il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine, non superiore ad un anno dalla data di accertamento di inadoneità del locale, debitamente notificato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche.

Articolo 19

DIFFIDA CHIUSURA NEGOZIO PER INADEMPIENZA AGLI ARTT. 17/18.

Le imprese attualmente esercenti che nel termine loro assegnato per la esecuzione dei lavori e forniture, a norma degli articoli precedenti non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro esercizio e qualora non vi provvedano, denanziate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. di Pubblica Sicurezza 19 giugno 1931, n. 773.

*L. 90.000
3 mesi di reclusione*

Articolo 20

DISTANZE TRA ESERCIZI.

La distanza minima tra esercizi aventi la medesima tipologia, occorrente per il rilascio di nuove autorizzazioni (escluso il subentro) all'esercizio delle attività indicate all'art. 1 e così determinata:

- per esercizi di BARBIERE ml 100
- per esercizi di PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ml 100
- per esercizi di MESTIERI AFFINI ml 100

La distanza minima stabilita va misurata sul percorso pedonale più breve intercorrente tra numero civico e numero civico, indipendentemente dalla regolamentazione stradale, da passaggi pedonali e dall'effettiva ubicazione del laboratorio, anche se questo si trova ai piani superiori di uno stabile.

Articolo 21

TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale, dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 6.

Articolo 22

CESSIONE DI ESERCIZIO

Nei casi di subingresso, per atto tra vivi o a causa di morte, in una delle attività oggetto del presente regolamento, al fine di tutelare l'avviamento dell'azienda e di garantire il servizio all'utenza con continuità, il subentrante può iniziare l'attività per proprio conto e proseguire senza interruzione quella del dante causa anche se l'autorizzazione non è ancora a suo nome, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.

In caso di subingresso non si applicano le limitazioni di distanze previste dall'art. 20. Rimangono validi invece i vincoli per i requisiti di superficie dei locali e quelli igienico-sanitari.

Qualora l'erede mortis-causa non intenda esercitare in proprio l'attività, può, entro un anno dal decesso, cederla a terzi, come se fosse il titolare, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.

Nei casi previsti dal presente articolo non è previsto il preventivo parere della Commissione.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443 (Legge quadro per l'Artigianato).

Articolo 23

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIMENTO O DI SUBINGRESSO

La domanda sarà indirizzata al Sindaco in carta bollata e dovrà contenere oltre ai dati indicati all'art. 4 in quanto non siano già agli atti l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni sanitarie e tecniche.

Per il subingresso a ditta già esistente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, il subentrante dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti personali prescritti.

Articolo 24

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - RICORSO

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione, è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro i termini di legge.

Articolo 25

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni di cui agli articoli da 8 a 18 compreso o qualora vengano meno i presupposti ed i requisiti alla sussistenza dei quali il rilascio dell'autorizzazione è stato subordinato.

L'autorizzazione decade qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio, salva, in questa ultima ipotesi, una proroga non superiore a sei mesi, per motivi di comprovata necessità, proroga che dovrà essere autorizzata dal Sindaco.

La sospensione dell'attività di un esercizio deve essere preventivamente comunicata al Sindaco, nel caso si debba protrarre oltre i 30 giorni.

Articolo 26

ORARIO E TARIFFE

Presso l'esercizio, deve essere esposto bene in vista l'orario, che sarà determinato dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, di apertura e chiusura dell'esercizio stesso, nonché le tariffe delle prestazioni.

Articolo 27

SANZIONI.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106/110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383, modificato dall'art. 9 della Legge 09.06.1947 n. 530 e dall'art. 3 della Legge 12.07.1961 n. 603, con procedura ai sensi dell'art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689.

In tutti i casi in cui trattasi di attività abusiva, oltre alla sanzione il Sindaco emette proprio provvedimento eseguibile anche coattivamente, di chiusura, salva e impregiudicata ogni altra sanzione.

Articolo 28

ACCESSI ED ISPEZIONI

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria possono accedere, per gli opportuni controlli, nei locali in cui si svolgono le attività previste dal presente regolamento.

Articolo 29

RIFERIMENTI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della :

Legge 19.01.1955, n. 25
 Legge 25.07.1956, n. 860
 D.P.R. 11.02.1961, n. 264
 Legge 14.02.1963, n. 161
 Legge 23.12.1970, n. 1142
 Legge 08.08.1985, n. 443
 Legge 04.01.1990 n. 1.

Si applicano le norme del T.U. delle Leggi Sanitarie e quelle contenute nei vigenti Regolamenti Comunali di Polizia urbana e di igiene.

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il controllo da parte dei competenti organi e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

, ad avvenuta omologazione da parte del competente organo regionale.